

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 343  
a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Giacinti, Minardi  
“Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche”

Signori Consiglieri,

la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche rappresenta un elemento imprescindibile per assicurare una governance efficace dei complessi problemi sociali, ambientali, economici che le amministrazioni pubbliche ed i Governi debbono affrontare e risolvere.

Le performance degli enti pubblici sono, infatti, strettamente connesse al “capitale democratico” che le stesse amministrazioni sono in grado di coltivare e sostenere: lavorare con i cittadini e con le organizzazioni della società civile nella progettazione e valutazione delle policy permette di migliorarne la qualità ed il livello.

La promozione di politiche inclusive consente in particolare di focalizzare con maggior precisione i bisogni dei cittadini e le complessità sociali; gestire in maniera efficace le differenze che si evidenziano in una società complessa come quella attuale; beneficiare di informazioni, risorse e proposte dei diversi stakeholder; ridurre i costi, gli oneri amministrativi, i ritardi e i conflitti nell'implementazione delle politiche, ottimizzare i risultati.

La presente proposta di legge introduce disposizioni volte a promuovere e disciplinare processi partecipativi in funzione di codecisione nel territorio regionale al fine di incrementare la qualità democratica, sostenere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate e la cittadinanza attiva, rafforzare la coesione sociale, valorizzare i saperi e le competenze presenti nella società.

La proposta si compone di 4 Capi.

Il primo detta le disposizioni generali e contiene le finalità (articolo 1) e le definizioni (articolo 2). In particolare nel Capo viene chiarito che il processo partecipativo, sostenuto dalla Regione, è rappresentato dal percorso strutturato di informazione, dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento all'elaborazione di progetto futuro o ad una futura norma o di una politica mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a qualsiasi titolo sul territorio. La finalità di detto percorso è quella di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione.

Il secondo Capo contiene la disciplina del processo partecipativo che la Regione intende promuovere e le modalità attuative della legge.

In particolare all'articolo 3 vengono individuati i soggetti (persone fisiche, giuridiche organizzazioni, comitati) che possono richiedere alla Regione o agli enti locali l'avvio del processo partecipativo, chiarendo che la richiesta può essere effettuata anche quando detti enti pubblici debbono esprimere pareri non meramente tecnici.

L'articolo 4 individua i soggetti che possono intervenire nei processi partecipativi previsti dalla legge (persone che risiedono nel territorio interessato; coloro che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio medesimo o che sono interessati all'oggetto del processo partecipativo; le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che hanno la propria sede nel territorio interessato dal processo o che hanno interesse allo stesso).

L'articolo 5 rinvia ad un programma approvato dall'Assemblea legislativa l'esatta definizione delle azioni regionali finalizzate allo sviluppo dei processi partecipativi. Si tratta di un programma adottato a cadenza annuale che viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio e permette un'attuazione "sperimentale" della legge. Le azioni programmate vengono infatti individuate sulla base di una valutazione delle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale negli anni precedenti. Tale valutazione, allegata al programma, congiuntamente a quelle effettuate dal Garante della partecipazione (istituito all'articolo 7) consente di adeguare le scelte della nuova programmazione alle esigenze emerse, tenendo conto delle esperienze passate, delle criticità riscontrate e delle buone pratiche già attuate. Si prevede inoltre l'istituzione della giornata della partecipazione volta a promuovere la cultura della partecipazione stessa su tutto il territorio regionale.

Al fine di implementare processi partecipativi integrati e di qualità viene istituita una Cabina di regia di cui fanno parte anche componenti nominati dal Consiglio delle autonomie locali (articolo 6) e introdotta la figura del Garante per la partecipazione che può essere scelto tra esperti esterni o tra dirigenti dell'Assemblea legislativa. Al Garante vengono attribuiti rilevanti compiti ed in particolare quello di certificare la qualità dei processi partecipativi.

Gli articoli 8 e 9 definiscono i compiti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Alla prima competono, tra le altre, le funzioni di sviluppo dei processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture, la realizzazione di iniziative per favorire l'innovazione e il miglioramento dei processi stessi, la diffusione degli obiettivi previsti dalla legge; la promozione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati secondo le modalità stabilite dal programma previsto all'articolo 5. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa è tenuto a promuovere la conoscenza della legge mediante iniziative seminariali e di studio, la raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.

L'articolo 10 specifica i contenuti dell'attività di mediazione del Garante della partecipazione.

Il Capo III contiene disposizioni volte a regolare la concessione di contributi regionali per la realizzazione di processi partecipativi di qualità. Tale capo in particolare prevede che i contributi siano erogati tramite bandi (articolo 11); che soggetti legittimati a richiedere i contributi siano gli enti che dovranno adottare gli atti o le politiche sottoposte al processo partecipativo nonché altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale degli enti suddetti (articolo 12); che l'oggetto del processo partecipativo finanziabile sia relativo ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui non sia stato assunto un atto definitivo (articolo 13).

Viene poi disposto che i contributi regionali siano erogabili solo a condizione che l'Ente competente all'adozione dell'atto si impegni a sospenderne l'approvazione sino alla conclusione del processo partecipativo (articolo 14), che il progetto partecipativo abbia ottenuto la certificazione di qualità da parte del Garante della partecipazione (articolo 15); che l'ente competente all'adozione dell'atto, dopo la

conclusione del processo partecipativo, approvi un documento che dia atto del processo realizzato, della proposta risultante dal processo medesimo e della validazione della stessa da parte del Garante.

L'ente competente all'adozione dell'atto deve inoltre impegnarsi, ai fini dell'erogazione dei contributi, a valutare la proposta partecipata, a comunicare al Garante della partecipazione il provvedimento adottato o la decisione assunta indicandone le motivazioni (nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo), a rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, a comunicare ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato. Ciò al fine di consentire la valutazione dei processi attuati e garantire la trasparenza delle decisioni pubbliche.

Il Capo IV contiene le disposizioni transitorie e finali, nonché la norma finanziaria.



